



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL MOLISE

Via Principe di Piemonte, 45 – 86100 CAMPOBASSO –

NB25/2014/U Prot.

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di

Campobasso

Isernia

Larino

Termoli

Agnone

Riccia-Bojano

Venafro

Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni Molisani

Oggetto : direttive sulle segnalazioni in sede civile alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

Si trasmettono, in allegato le Direttive in ordine alle segnalazioni dei casi di minori in stato di abbandono o di disagio a cui SS dovranno adeguarsi.

Si raccomanda la massima diffusione.

Campobasso, 21 ottobre 2014

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale per i minorenni
(dr. Francesco Saverio Mosogio)

Le segnalazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

I servizi sociali rientrano tra i soggetti a cui la legge riconosce il potere di segnalare all'autorità giudiziaria situazioni di pregiudizio o di abbandono di minorenni che meritano tutela, di fatto compito istituzionale del SS è il sostegno alle famiglie e ai minori con disagio.

Il servizio sociale ha la possibilità di attivarsi autonomamente, senza dover necessariamente chiedere indicazioni e/o prescrizioni all'autorità giudiziaria, nei confronti di minorenni che versino in situazione di pregiudizio, anche solo potenziale. Per questo deve porre in essere tutte quelle attività ed iniziative che ritiene utili, e quindi, in concreto, formulare una diagnosi, approntare un progetto di intervento e di trattamento a favore del minore e del suo nucleo familiare; tutto con il consenso e l'adesione dei genitori e del minore.

Il servizio si rivolgerà alla Procura per i minorenni soltanto nei casi in cui, presa conoscenza del caso, e formulato un progetto di intervento, non abbia trovato la necessaria adesione dei genitori; ovvero, non sia riuscito nemmeno a formulare proposte di intervento, a causa degli ostacoli frapposti dal nucleo familiare, ad effettuare gli accertamenti propedeutici. In questi casi, infatti, l'unica possibilità di intervento passa attraverso un provvedimento del tribunale per i minorenni, che autorizzi il servizio ad intervenire pur in assenza di consenso.

Il servizio sociale non potendo assumere, tuttavia, la qualità di parte processuale, non ha un potere di ricorso, ma può provocare l'iniziativa del PM con una segnalazione nella quale si evidenzia un pregiudizio per un minore o che lo stesso appare abbandonato o in situazioni che possono comportare un provvedimento giudiziario nei confronti dei genitori.

La segnalazione diventa lo strumento fondamentale per tutelare i diritti dei minori, che permette di portare a conoscenza del Pubblico Ministero minorile una situazione di pregiudizio o di abbandono del medesimo.

1. LE SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE

La segnalazione dei SS all'autorità giudiziaria è **obbligatoria**:

1. quando un minorenne si trova in situazione di abbandono ai fini della eventuale dichiarazione del suo stato di adottabilità (articolo 9, comma 1, legge 184/83);
2. quando un minorenne è moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone, per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi, incapaci di provvedere alla sua educazione (articolo 403 codice civile). In tali ipotesi il minore va collocato d'urgenza, in luogo sicuro dall'autorità amministrativa. Successivamente i S.S. provvederanno alla segnalazione alla Procura per i minorenni che valuterà se inoltrare ricorso al Tribunale per i minorenni per l'immediata verifica della situazione e l'eventuale convalida del provvedimento amministrativo;
3. quando vi sono minori degli anni diciotto che esercitano la prostituzione (articolo 25 bis, comma 1, R.D.L. n. 1404/34, introdotto dalla legge n. 269/98 sullo sfruttamento sessuale dei minori);
4. quando vi sono minori degli anni diciotto stranieri, privi di assistenza in Italia, che siano vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio (articolo 25 bis, comma 2, R.D.L. n. 1404/34);
5. quando occorre prorogare un affidamento familiare o un collocamento in comunità o in istituto, oltre il termine stabilito o anticiparne la cessazione (articolo 4, comma 5, legge n. 184/83).

In tali casi sarà il PMM a chiedere i necessari provvedimenti al TM .

2. PROCEDIMENTI ARCHIVIATI DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Nell'ipotesi in cui il TM ha disposto l'archiviazione della procedura , il servizio che intende chiederne la riapertura, dovrà rivolgersi al pubblico ministero, rappresentando i fatti nuovi che consigliano un nuovo esame. In questo caso il servizio deve indicare con precisione quali interventi ritiene opportuno effettuare, in modo da consentire al PM di valutare se investire nuovamente il

Tribunale per una modifica del decreto precedente, ovvero se il provvedimento medesimo già consenta al servizio di porre in essere la nuova attività prospettata.

3.LE SEGNALAZIONI AL GIUDICE TUTELARE

Appare opportuno invitare i servizi ad evitare di avanzare richieste alla Procura per i minorenni in ordine ad attività che appaiono invece di esclusiva competenza del servizio stesso, ovvero richieste interlocutorie, attendendo suggerimenti su come procedere.

Vi sono, poi, situazioni particolari che spesso vengono segnalate alla Procura minorenni, **ma che vanno , invece, portate all'attenzione di altra autorità giudiziaria, nella specie il giudice tutelare.**

I casi più frequenti sono i seguenti:

1. decesso o impedimento di altra natura di entrambi i genitori ad esercitare i compiti genitoriali; in tal caso va disposta l'apertura di tutela, ai sensi dell'articolo 343 del codice civile, con eventuale assunzione, da parte sempre del giudice tutelare, di provvedimenti urgenti per la cura del minore e la conservazione e l'amministrazione del patrimonio, ai sensi dell'articolo 361 del codice civile;
2. affidamento familiare attuato con il consenso dei genitori, ai sensi dell'articolo 4 della legge 184/83; la segnalazione va fatta al giudice tutelare, che con decreto rende esecutivo l'affidamento; l'eventuale proroga dell'affidamento oltre i due anni va invece disposta dal tribunale per i minorenni;
3. interruzione volontaria di gravidanza da parte di minorenne, quando i genitori (o uno di essi) non esprimano il consenso a tale atto, ovvero quando la minore non vuole che i genitori siano informati; in tali casi, sarà il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, ad autorizzare l'intervento;
4. conflittualità tra i genitori per l'osservanza delle disposizioni stabilite dal tribunale ordinario in sede di separazione o di divorzio, ovvero dal tribunale per i minorenni in sede di

procedimenti ex articolo 317 bis codice civile; per questi casi è prevista una competenza del giudice tutelare.

4. LE SEGNALAZIONI AL GIUDICE DELLA SEPARAZIONE

In altri casi avviene che su istanza di uno o di entrambi i genitori si richiedano provvedimenti di modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione o di divorzio; in tal caso il SS deve spiegare ai genitori (ovvero, a quello di essi che lamenta la situazione pregiudizievole generata dall'altro genitore) la possibilità di attivazione del procedimento per la modifica dei provvedimenti di affidamento dei figli minori previsto dall'articolo 710 del codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario.

5.LE SEGNALAZIONI CON RILEVANZA PENALE

Nelle ipotesi di segnalazione avente ad oggetto condotte di rilevanza penale ai danni di un minore (quali lesioni personali, maltrattamenti in famiglia o abusi sessuali) i Servizi Sociali, previa valutazione di adozione di provvedimenti ex art. 403 c.c. , di propria competenza, trasmetteranno gli atti solo :

1. alla Procura Ordinaria competente per territorio , per quanto attiene al profilo penale
2. alla Procura della Repubblica per i minorenni per gli interventi a tutela del minore.

Quest'ultima, prima di trasmettere il proprio ricorso e la documentazione a corredo al Tribunale per i minorenni, svolgerà poi un' attività di confronto e coordinamento con la Procura della Repubblica competente per il procedimento penale, allo scopo di valutare le priorità fra gli atti di indagine in sede penale nei confronti dell'autore dell'abuso e gli interventi civili rivolti ad assicurare, al minore vittima, un adeguato contesto di protezione.

6.LE RICHIESTE DI PROVVEDIMENTI URGENTI

Si possono segnalare direttamente al Tribunale per i minorenni i casi di assoluta urgenza, in cui occorre assumere un provvedimento immediato. (art. 336, comma 3°, cod. civ.) Ove il Tribunale

per i minorenni non ravvisi l'assoluta urgenza, la segnalazione verrà rinviata al Procuratore della Repubblica per i minorenni perché valuti se assumere l'iniziativa.

7. IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONI

E' opportuno che il servizio fornisca al Pubblico Ministero tutti gli elementi di conoscenza in suo possesso (a cominciare dai dati anagrafici dei componenti il nucleo familiare, alle concrete condizioni di vita dei minori, a eventuali precedenti interventi assistenziali, ecc.), ma soprattutto è necessario che venga delineato il progetto d'intervento che si intende attuare, evidenziando altresì le ragioni per le quali si richiede un espresso intervento limitativo sulla potestà genitoriale. Solo tali dettagliate notizie, infatti, consentiranno al Pubblico Ministero di apprezzare concretamente la sussistenza del pregiudizio prospettato, valutando se la situazione richieda un intervento giudiziario, e quali richieste avanzare al tribunale per i minorenni.

Le segnalazioni di un caso nuovo o di un caso da riaprire, indirizzate alla Procura della Repubblica per i minorenni perché valuti se proporre ricorso al Tribunale per i minorenni, non devono essere inviate anche al Tribunale per i minorenni in copia o per conoscenza..

Appare inutile segnalare alla Procura della Repubblica per i minorenni la condizione di una donna maggiore di età in attesa di un bambino ancor prima che lo stesso nasca.

Quando ci sono più minori, si deve procedere ad unica segnalazione se appartengono alla stessa famiglia e a distinte segnalazioni se appartengono a nuclei familiari diversi.

Occorre accertare bene se la segnalazione di un caso nuovo va fatta alla Procura della Repubblica per i minorenni o al giudice tutelare. In particolare, quando si deve aprire una tutela o c'è una tutela aperta, competente per ogni intervento è il giudice tutelare, cui ci si deve rivolgere; sarà il giudice tutelare a valutare, insieme con i servizi, l'opportunità di una segnalazione per aprire una procedura di adottabilità. Pertanto bisogna evitare segnalazioni plurime dirette sia al giudice tutelare sia alla Procura della Repubblica per i minorenni.

Le segnalazioni devono essere indirizzate impersonalmente alla Procura della Repubblica per i minorenni o, nei casi dovuti, al Tribunale per i minorenni e non ad un magistrato specifico. Non

così per le relazioni successive di aggiornamento che possono essere indirizzate al pubblico ministero o al giudice già individuati.

Campobasso, 21 ottobre 2014

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F.
Presso il Tribunale per i minorenni
(dr. Francesco Saverio Moscaio)
